



## R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

## ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4199 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gallo Vito, in qualità di titolare dell'impresa individuale e legale rappresentante della Ditta omonima, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ferrazzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Marzocchella dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

I Giardini del Cilento s.a.s. di Innocente Luca - non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

a) del decreto dirigenziale n. 138 del 15.7.2020 pubblicato sul BURC n. 147 del 20.7.2020 della Giunta Regionale della Campania Dipartimento 50, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, n. 7, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati delle domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020 ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del Bando, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e non ammissibili a valutazione inerenti il Bando adottato con DRD n. 52 del 9.8.2017 e SS.MM.II – pubblicato sul BURC n. 63 del 14 del 14.08.2017 per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali – Tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”;

b) del decreto dirigenziale n. 39 del 17.2.2020 di rettifica della graduatoria provvisoria regionale di cui al D.R.D. n. 136 del 2.8.2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 5.8.2019, a seguito della revisione effettuata dagli STP competenti per territorio;

c) della nota prot. 2020.0112545 del 20.2.2020 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania di rettifica della posizione nella graduatoria provvisoria a seguito di revisione dell'istruttoria con contestuale riduzione del punteggio attribuito;

d) del verbale del 9.6.2020 della Commissione di Riesame Misure Strutturali Private nella parte in cui non ha accolto le controdeduzioni allegata;

e) del D.R.D. 14 del 12.1.2018 della Regione Campania, con il quale è stato prorogato il termine ultimo per il deposito delle domande fino al 29.3.2018;

f) del D.R.D. n. 128 dell'11.5.2018 della Regione Campania, con il quale la Regione ha differito il termine ultimo al 18.5.2018 per il deposito delle domande;

g) delle circolari prot. n. 0215079 del 3.4.2019 prot. n. 289436 del 9.5.2019 della Regione Campania modificative del Bando e delle presupposte disposizioni generali;

h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali comunque lesivi della posizione della ricorrente.

quanto al ricorso per motivi aggiunti, depositato l'8 aprile 2021:

a) - del provvedimento di cui alla nota prot. 2021.0109152 del 26.2.2021, con il quale il Dirigente della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno:

- “non ha accolto le controdeduzioni relative al criterio 3 (-10 punti), 5.2 (-5 punti), 5.3 (-5 punti) e 7.2 (-4 punti)”; e non ha tenuto conto altresì del punto decurtato per il criterio 1.3 (-1 punto) per il quale non è stata fornita motivazione alcuna.

- ha ritenuto che “il punteggio totale che la Commissione assegna al progetto risulta essere, pertanto, pari a 45 punti (45 = 70 -2 (ridotti al criterio 1.3, in sede di revisione) + 1 (accordato al criterio 1.2, in sede di revisione) -10 -5 -5 - 4)”;;

b) - del verbale e delle risultanze della Commissione di riesame del 15.2.2021;

c) - della nota prot. 2020.0595884 del 14.12.2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame delle osservazioni della ditta;

d) - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali comunque lesivi della posizione della ricorrente;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse e finanziabili

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 - tenutasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa Rosalba Giansante, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris* quanto meno per la mancata attribuzione dei 5 punti per l'adesione al Piano Assicurativo Agricolo, mostrandosi all'esame della fase cautelare che (richiedendo il bando per il criterio di selezione n. 5 esclusivamente la “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3”) appare sufficiente l'allegazione alla domanda della richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018;

Ritenuto, quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito:

considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, confermando all'uopo la pubblica udienza del 30 novembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) conferma per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30 novembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 - tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e del D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Rosalba Giansante

IL PRESIDENTE  
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO